



G. 30402

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere, dott.

Pia Manni, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha

pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 30402** del registro di Segreteria,

introdotto con ricorso depositato il 19.1.2023 e proposto da:

M.S. Omissis, Omissis, Omissis, elettivamente domiciliata in

Monza, Via Carlo Prina 22 presso l'avv. Santina Billè (pec:

santina.bille@monza.pecavvocati.it) che lo rappresenta e

difende per delega in calce al ricorso

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE",

in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma,

via Ciriaco De Mita n.21, rappresentato e difeso (in forza di

procura generale alle liti rilasciata dal Presidente dell'I.N.P.S.

con atto del notaio dott. Roberto Fantini in data 23 gennaio

2023, rep. 37590, racc. 7131, allegata in copia alla memoria di

costituzione) dall'avv. Giulio Peco e dall'avv. Roberto Maio,

elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S., in

Milano, Via M. e G. Savare', n. 1 nonché all'indirizzo di pec

	avv.giulio.peco@ postacert.inps.gov.it	
	per	
	riliquidazione pensione.	
	Visto l’atto introduttivo del giudizio;	
	Visti gli altri atti e documenti di causa;	
	Uditi nell’udienza pubblica del 10.4.2024 con l’assistenza del	
	Segretario Elena Esposito, l’avv. Serena Petrella per delega	
	dell’avv.Santina Billè per il ricorrente e l’avv. Carmela Prudente	
	per delega dell’avv. Giulio Peco per l’INPS.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	Il ricorrente, già dipendente del Ministero dell’Istruzione,	
	cessato dal servizio in data 31.08.2016, gode di pensione di	
	anzianità liquidata in data 1.9.2016 con il sistema c.d. misto.	
	In data 17.08.2021 tramite la Inca CGIL Milano, il ricorrente	
	sollecitava l’Inps, Ufficio Scolastico Territoriale e l’istituto	
	Castiglioni di Limbiate, sua ultima scuola di lavoro, affinché	
	procedessero, oltre che alla riliquidazione della buonuscita,	
	alla riliquidazione della pensione ed i relativi arretrati tenendo	
	conto degli aumenti contrattuali previsti dal CCNL, comparto	
	Istruzione e Ricerca del 19.04.2018. Tutti i solleciti restavano	
	senza esito.	
	Il ricorrente ha, quindi, presentato il ricorso oggetto di giudizio	
	sostenendo che il personale scolastico andato in pensione	
	dall’1.01.2016 al 31.12.2018 ha diritto all’adeguamento	
	2	

	dell'importo della pensione secondo quanto previsto all'art. 36	
	del CCNL 2016-2018 e chiedendo di dichiarare il suo diritto al	
	riconoscimento degli incrementi stipendiali previsti dalla	
	tabella A1 di cui al CCNL 19.04.2018 Comparto Scuola ed il	
	suo conseguente diritto all'adeguamento ed alla	
	rideterminazione della base per il ricalcolo della pensione,	
	condannando l'INPS a procedere alla riliquidazione della sua	
	pensione con riconoscimento delle differenze tutte dovute sui	
	ratei di pensione sin qui maturati, maggiorate degli interessi o	
	della eventuale rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo,	
	oltre le spese a favore del procuratore antistatario.	
	L'INPS si è costituito in giudizio con memoria depositata in	
	data 1.12.2023.	
	L'Istituto ha fatto presente che non può riliquidare la pensione	
	se il datore di lavoro non adempie agli oneri suoi propri ossia	
	pagare gli arretrati retributivi e mandare nuove denunce	
	contributive aggiornate. Nel caso di specie il MIUR non ha	
	provveduto a tali adempimenti. L'INPS ha sollecitato il MIUR e	
	ha chiesto la concessione di un rinvio in attesa della ricezione	
	dei dati.	
	All'udienza del 12.12.2023 le parti hanno insistito per la	
	concessione del rinvio.	
	In data 27.3.2024 l'INPS ha depositato la riliquidazione	
	pensionistica elaborata sulla scorta dei nuovi dati forniti dal	
	MIUR.	

	All'udienza del 10.4.2024 le parti hanno chiesto	
	concordemente di dichiara cessata la materia del contendere.	
	Il ricorrente ha insistito per la liquidazione delle spese a carico	
	dell'INPS.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	Dalla documentazione prodotta risulta che l'Inps ha riliquidato	
	la pensione come da domanda del ricorrente.	
	Sussistono, quindi, i presupposti per dichiarare la cessata	
	materia del contendere.	
	Si dispone la compensazione delle spese vista la collaborazione	
	prestata dall'Istituto previdenziale.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione	
	Lombardia, in composizione monocratica di giudice unico delle	
	pensioni, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto	
	da M.S. dichiara estinto il giudizio per cessata materia del	
	contendere.	
	Spese compensate.	
	Così deciso nella camera di consiglio del 10.4.2024.	
	IL GIUDICE	
	dott. Pia Manni	
	f.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 12/04/2024	
	4	

[illegible][illegible]